

## SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA  
(POSTAZIONI DI EMERGENZA TERRITORIALE DI CIRO' MARINA E MESORACA).

(CIG:)

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in Crotona, presso .....

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona con sede in Crotona Codice Fiscale 01997410798 nella persona di....., nato a .....il..... domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, intervenuto non in proprio bensì in qualità di Dirigente del ....., che per questo atto si costituisce in nome e per conto della Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, d'ora in poi " Azienda"

e

Il Sig. .... nato a ..... il ....., residente a ..... in via....., Codice Fiscale ....., Legale Rappresentante della ....., con sede in ....., via ....., Codice Fiscale e Partita IVA....., domiciliato presso la sede della Associazione di Volontariato....., d'ora innanzi denominato nel presente atto "Associazione", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale / atto costitutivo come registrato presso l' Agenzia delle Entrate ..... di ..... in data .....( munito di firma digitale)

PREMESSO

- che con Delibera del C.S. N..... del..... è stata indetta procedura di selezione ed approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle Associazioni di Volontariato alle quali affidare il servizio continuativo di trasporto sanitario di emergenza urgenza presso le postazioni territoriali di Ciro' Marina e Mesoraca, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- che il provvedimento di indizione e l' Avviso prot. n.\_\_\_\_\_ del sono stati pubblicato sulla Home page del sito web istituzionale e nella apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- che a seguito di procedura comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, l'Associazione di Volontariato..... in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, è stata ritenuta idonea, tenuto anche conto dell'esperienza maturata, dell'organizzazione, della formazione e dell'aggiornamento dei volontari, all'espletamento del servizio;
- che in capo all'Associazione sussistono i requisiti di moralità professionale;
- che l'Associazione risulta autorizzata ed accreditata ai sensi del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lettera s) della Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 24, adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018/ non risulta accreditata / autorizzata ma si riserva di produrre il titolo autorizzativo entro 30 giorni e, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1 – Premesse

Le premesse e la narrativa che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda, come sopra rappresentata, affida all'Associazione che, come sopra rappresentata, accetta, l'esecuzione continuativa del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza presso la postazione territoriale di \_\_\_\_\_

Il servizio attivo H 24 è reso mediante n.1 unità di ambulanza di tipo A con equipaggio formato da n.1 autista soccorritore ed n. 1 soccorritore.

Il servizio viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente convenzione, dalla Delibera di indizione della procedura di selezione, dalle clausole dell'Avviso pubblicato il.....

Il servizio oggetto della convenzione è da considerarsi servizio pubblico e non può essere sospeso interrotto o abbandonato.

#### Articolo 3 – Durata del rapporto convenzionale

La durata del servizio, stabilita in anni uno, decorre dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

#### Articolo 4 – Modalità di espletamento del servizio

L'Associazione deve prestare il servizio con almeno il 50% di personale volontario secondo i protocolli, le procedure e le indicazioni operative della Centrale Operativa del 118 e secondo i modelli organizzativi previsti dal vigente Atto Aziendale ovvero dai DCA regionali.

L'effettuazione del servizio da parte del personale impiegato dall'Associazione non può in ogni caso prefigurare alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone né può costituirne presupposto ad alcun titolo.

In caso di attivazione del soccorso, il servizio deve essere effettuato sotto la diretta gestione e coordinamento della Centrale Operativa del SUEM 118 in tutte le fasi (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, partenza verso lo Spoke o Hub, arrivo in ospedale, ritorno alla postazione territoriale). L'equipaggio del mezzo di soccorso compila per ogni persona assistita la scheda di soccorso con le modalità indicate dal SUEM 118.

Il cambio di equipaggio o la eventuale sostituzione del mezzo non devono comportare interruzione del servizio.

All'avvio dell'esecuzione del servizio l'Associazione deve fornire alla Centrale operativa del SUEM 118 l'elenco del personale utilizzato e comunicarne eventuali variazioni.

Le turnazioni del personale dipendente e volontario dell'Associazione sono assicurate secondo le modalità indicate nella Relazione tecnica dei servizi offerti, allegata alla presente convenzione.

All'avvio del servizio l'Associazione dovrà comunicare al SUEM 118 quale mezzo verrà utilizzato, con indicazione di marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, autorizzazione regionale, numero di cellulare, eventuale codice radio per le comunicazioni. Per tutta la durata del rapporto convenzionale il mezzo dovrà essere in perfette condizioni di efficienza.

E' onere dell'Associazione procedere alla sostituzione del mezzo con altro mezzo in dotazione entro massimo un'ora dal verificarsi dell'evento imprevisto che abbia comportato il fermo e comunicare la sostituzione al SUEM 118.

Articolo 5 - Numero e qualifica professionale delle persone impegnate nell'attività convenzionata  
L'Associazione impiegherà n. \_ volontari e n. \_\_\_\_ unità di personale dipendente con la qualifica professionale di \_\_\_\_\_ Categoria economica \_\_\_\_\_.

#### Articolo 6 - Costi stimati del servizio

Fermi restando il principio della non onerosità del servizio e del limite del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ex art 57 del D.Lgs n. 117/2017, e la imprevedibilità dell'incidenza dei costi variabili in quanto correlati al numero degli interventi effettuati ed alle distanze percorse, il costo del servizio annuale per ogni postazione è stimato in € \_\_\_\_\_ e quello mensile in € \_\_\_\_\_.  
L'Azienda riconosce un'anticipazione sulle spese ammissibili all'avvio dell'esecuzione del servizio pari ad €...../ non riconosce alcuna anticipazione sulle spese ammissibili all'avvio dell'esecuzione del servizio.

#### Articolo 7 – Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dall'Associazione

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali nonché gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, i criteri generali da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni, al fine di evitare una duplicazione ovvero l'onerosità nei meccanismi di rimborso, sono i seguenti:

- il costo non deve essere direttamente finanziato ovvero rimborsato a qualsiasi titolo all'Associazione da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere, iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e chiaramente distinguibile dagli altri costi;
- i costi indiretti sono rimborsabili limitatamente alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione;
- il costo deve essere supportato da documentazione probante;
- il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei principi civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- l'I.V.A. potrà costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. L'Associazione, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il regime I.V.A. applicabile.

Non sono in ogni caso rimborsabili i costi riguardanti sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., multe, ammende, penali e spese legali nonché quelli relativi ad altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

#### Articolo 8 - Spese rimborsabili all'Associazione

Sono rimborsabili le spese direttamente correlate al servizio e relative a:

- a) quota annua dell'ammortamento del costo di acquisto del mezzo;
- b) assicurazione mezzo;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) pulizia, disinfezione e sanificazione automezzo;
- e) ossigeno;
- f) costo carburante;
- g) rimborsi spese personale volontario (min n. 4 autisti soccorritori/soccorritori);
- h) rimborsi costi personale dipendente (max n.4 autista-soccorritore/soccorritore);

- i) assicurazioni personale volontario.

#### Articolo 9 - Importi spese rimborsabili e relativi massimali ammissibili

Ai fini del rimborso delle spese sostenute – che avverrà previa attestazione mensile / trimestrale rilasciata dalla Centrale Operativa “118” circa la regolarità del servizio e della documentazione prodotta dalla Associazione - le singole tipologie di costi devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) ammortamento mezzo di soccorso:

Nel caso di utilizzo di ambulanze già in uso all'Associazione, l'ammortamento è riconosciuto sulla base del valore di acquisto documentato e solo se il veicolo risulta immatricolato da meno di 5 anni, con esclusione di rimborsi per periodi antecedenti alla stipula della convenzione.

Il rimborso, in caso di leasing, sarà ragguagliato al rimborso delle rate pagate, sempre entro i limiti massimi, anche temporali, sopra indicati. La quota di ammortamento (o di leasing) è riconosciuta solo qualora l'acquisto del bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione (ambulanza) sia avvenuto con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota;

- b) assicurazione automezzo: sono riconosciuti i costi documentati per le polizze di assicurazione, che siano stipulate nelle seguenti formulazioni:

- RCA;
- RCA + conducente;
- RCA + furto e incendio.

Il rimborso massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'importo di € 4.500,00 per ambulanza.

- c) manutenzione ordinaria e straordinaria: sono riconosciuti i costi, debitamente documentati, relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici (compresi quelli invernali), i cambi d'olio e filtri, oltre ai costi di manutenzione non coperte da garanzia del fabbricante. Il rimborso massimo erogabile ogni anno da parte della Azienda non potrà comunque superare l'importo di € 5.000,00, previo accertamento dei chilometri effettivamente percorsi per attività oggetto della convenzione;
- d) ossigeno: l'importo massimo erogabile è fissato in € 800,00;
- e) pulizia/lavaggio/sanificazione automezzo: sono ammissibili a rimborso i costi per pulizia/lavaggio/sanificazione, solo se debitamente documentati, nel limite massimo annuo di € 500,00.
- f) rimborso spese carburante: le spese verranno rimborsate in favore dell'Associazione con un rimborso parametrato al prezzo medio del costo del carburante alla data dell'acquisto. La rendicontazione da parte dell'Associazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale, indicando il tragitto di ogni singolo viaggio ed il numero dei chilometri percorsi, con conseguente obbligo di riscontro/verifica sulle schede di intervento. La Centrale Operativa del 118, ai fini della liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle Associazioni a titolo di rimborso per carburante, dovrà attestare mensilmente/trimestralmente la corrispondenza dei km dichiarati dalle Associazioni e quelli effettuati per gli interventi resi per conto della Azienda;
- g) rimborsi spese personale volontario (min n. 4 autisti soccorritori/soccorritori): per ogni postazione convenzionata h/24, fermo restando il divieto di rimborsi di tipo forfettario e tenuto conto dei principi di solidarietà che presiedono all'attività di volontariato, quali enucleati dall'art.17, co.2 e 3, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii., saranno riconoscibili in favore dell'associazione esclusivamente i rimborsi spese documentati (per vitto/viaggio) per l'attività prestata dai volontari, previa verifica e attestazione di regolarità della Centrale Operativa “118”. L'importo massimo riconoscibile a pasto è pari a € 14,46. L'importo massimo riconoscibile per viaggio giornaliero A/R è pari al costo del titolo

di trasporto su mezzo pubblico oppure al costo di 1/5 del prezzo del carburante per un massimo di 90 Km A/R nel caso di utilizzo di mezzo proprio.

Per l'ammissibilità del rimborso spese è necessario che il volontario produca all'Associazione e questa alla Azienda, in sede di rendicontazione mensile/trimestrale, i relativi giustificativi di spese (fatture, ricevute, scontrini) oltre ad un'autocertificazione ex art.46 del D.P.R. n.445/2000, contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: luogo di residenza; luogo di esecuzione della prestazione di volontariato; data e orario di esecuzione della stessa; km percorsi; tipologia, proprietà e targa dell'auto utilizzata; chilometraggio iniziale e finale dell'auto per ogni turno di utilizzo; motivazione sulla impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici; dichiarazione che sull'auto non abbiano viaggiato altri volontari.

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, ivi comprese quelle riguardanti la effettiva residenza dei volontari, saranno oggetto di specifico e continuo procedimento di verifica da parte della Azienda onde evitare un distorto e comunque improprio utilizzo di dette forme di rimborso spese.

In assenza di documentazione probante si applica la disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

- h) personale dipendente (max n. 4 autista soccorritore/soccorritore): sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente (subordinato) a tempo indeterminato / determinato, con mansioni di autista soccorritore/soccorritore, effettivamente rese per il Servizio 118, pari al costo orario di € 14,98 per la categoria C3 e di € 13,76 per la categoria C1.

Detto rimborso verrà effettuato in base a ratei mensili (lordi ed onnicomprensivi), previa produzione della relativa busta paga/cedolino del mese precedente, dalla quale deve risultare l'effettuazione di almeno n.36 ore settimanali.

Le eventuali ore rese oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, non verranno retribuite.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di non utilizzare nell'attività un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% di quelli volontari, così come espressamente previsto dall'art.33, co.1, del D.Lgs. n.117/2017;

- i) assicurazioni personale volontario: saranno riconosciuti in favore dell'Associazione gli oneri (debitamente documentati) relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario, inerenti infortuni e RCT nel limite massimo di € 3.000,00 annui per Associazione per ogni Postazione.

#### Articolo 10 - Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le fatturazioni (ovvero altra forma di rendicontazione contabile, in mancanza di obbligo di fatturazione) dovranno essere relative a ciascun mese/ trimestre di erogazione del servizio e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge. Le fatture (o rendicontazioni) dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese/trimestre successivo e saranno smistate alla competente U.O. Aziendale per la successiva liquidazione, complete di tutta la documentazione a supporto (ad es. copie buste paghe nel caso di dipendenti assunti, documentazione fiscale prodotta a sostegno della richiesta di rimborso spese volontari, etc.)

2. Le fatture (o rendicontazioni) per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno liquidate dalla U.O.C. GREF, previa attestazione, da apporre in calce alla fattura cartacea da parte della Centrale Operativa "118", circa la regolare esecuzione del servizio reso dalle Associazioni. La Centrale Operativa "118", pertanto, accerterà:

- a) la rispondenza del servizio fatturato (rendicontato) con quello effettivamente svolto;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio con quelle indicati in convenzione;

La U.O.C. GREF verificherà l'esattezza dei conteggi, anche ai fini fiscali.

3. Le singole fatture (o rendicontazioni) dovranno essere corredate di tutte le informazioni relative ai km percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese/trimestre di riferimento, compresa ogni

documentazione/autocertificazione prevista nel presente Avviso come condizione di procedibilità per il rimborso delle spese sostenute, fermo restando che la Centrale Operativa "118"/U.O.C. GREF potranno richiedere ogni integrazione documentale del caso ritenuta necessaria per procedere alla liquidazione dei rimborsi.

4. Il pagamento delle fatture (o rendicontazioni) sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine decorrente dalla completa ricezione di tutta la documentazione a sostegno della stessa fattura. In ogni caso, il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per la interruzione del servizio.

5. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti all'Associazione convenzionata alla quale siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.

6. L'Associazione convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. n.136/2010 e s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della L. 13.8.2010, n.136, l'Associazione ha comunicato che il numero di conto corrente bancario o postale sul quale dovranno transitare tutti i rimborsi è \_\_\_\_\_ i nominativi ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sullo stesso conto sono:\_\_\_\_\_

#### Articolo 11 - Divieto di cessione della convenzione

A pena di nullità, la convenzione non può essere ceduta.

#### Articolo 12 - Obblighi e divieti per l'Associazione

##### 1. E' fatto divieto al personale delle Associazioni di:

- ammettere sull'ambulanza persone estranee a quelle previste per il servizio di trasporto di pazienti;
- tenere sull'ambulanza persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- chiedere compensi di qualunque natura e/o genere;
- effettuare qualunque forma di pubblicità;
- consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'Associazione convenzionata, anche se munite di patente idonea;
- applicare nel/sul mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità dell'affidamento ovvero utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto 5.10.2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell'Associazione e la targhetta con il nome del volontario/dipendente;

L'Associazione titolare del servizio in convenzione si impegna a richiamare, sanzionare ed eventualmente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

- ##### 2. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e degli utenti, nonché conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico e da coronavirus; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 ed al Piano di Sicurezza;

3. L'Associazione titolare del servizio in convenzione è tenuta a adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso e/o da familiari per le prestazioni di soccorso e di trasporto effettuate dal proprio personale.
4. L'Associazione convenzionata si obbliga ad osservare tutte le norme e ad assumere il relativo onere, tenendo indenne in tutto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in materia di collocamento al lavoro, assunzione obbligatoria, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. L'Associazione convenzionata fornisce i necessari Dispositivi di Protezione Individuali e la formazione sul loro utilizzo; garantisce la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.38 e 42 del D.Lgs.n. 81/2008, la sanificazione dei mezzi e delle attrezzature (anche per Codiv-19), la formazione, l'informazione e l'addestramento di cui agli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs.n. 81/2008.

#### Articolo 13 - Obblighi assicurativi

1. L'Associazione è tenuta alla osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato e dei terzi trasportati, assicurando, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.
2. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali delle persone utilizzate per l'esecuzione del servizio convenzionato sono a carico dell'Associazione, che è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o altri oneri a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone o in solido con questa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale del mezzo e dai terzi trasportati, derivanti da eventi riconducibili all'attività oggetto del servizio ovvero per danni provocati a terzi dal mezzo impiegato.

L'Associazione esibisce le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza assicurativa per i mezzi impegnati nel servizio, obbligatoria per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo), con massimale non inferiore ad euro 5 milioni per sinistro a causa di morte o invalidità, euro 5 milioni per persona infortunata, euro 1 milione per danni a cose e animali;
2. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il personale per danni a sé o a terzi in conseguenza dell'attività oggetto del contratto ed a copertura dei rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro;
3. Polizze assicurative per il personale obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali.

n. .... del..... stipulate con ..... Agenzia di .....con un massimale di €.....

Resta ferma la responsabilità dell'Associazione anche per i danni eccedenti i massimali previsti. Con la stipulazione delle polizze indicate l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento del servizio affidato.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto il mezzo o il personale in attività per conto dell'Azienda, l'Associazione dovrà trasmettere, per conoscenza, copia della denuncia assicurativa alla U.O.C. Affari Generali.

#### Articolo 14 – Sicurezza

L'Associazione ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi alla disciplina in materia di Tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del citato Decreto, è individuato nel legale rappresentante dell'Associazione convenzionata.

L'Associazione si impegna a fornire al proprio personale in servizio sul mezzo di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente, in particolare relativamente alla protezione dal rischio chimico e biologico, visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada, ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

#### Articolo 15 - Obblighi ed oneri dell'Azienda Sanitaria Provinciale

L'Azienda fornisce la Postazione territoriale, intesa quale struttura ad uso abitativo presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono a carico dell'Azienda i farmaci, il materiale sanitario e le spese di lavaggio della biancheria e dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Le eventuali spese di stipula della convenzione relative ad oneri, imposte e tasse sono per il 50% a carico dell'Azienda.

#### Articolo 16 - Utilizzo della selezione per ulteriori affidamenti - Variazioni in corso di esecuzione della convenzione

Nel corso della durata della convenzione l'Azienda si riserva di utilizzare (agli stessi patti e condizioni ed assicurando la rotazione) le Associazioni risultate idonee in esito alla procedura di selezione di cui al presente avviso per eventuali ulteriori affidamenti del servizio presso altre Postazioni territoriali che dovessero necessitare di mezzi aggiuntivi.

Fermo restando che il servizio riguarda i trasporti sanitari di emergenza/urgenza, l'Azienda si riserva la facoltà di utilizzare, in subordine ed in misura del tutto residuale, il mezzo disponibile presso le postazioni per eventuali servizi di trasporto "estemporaneo" per trasferimenti cd. Secondari.

#### Articolo 17 - Flussi informativi e trattamento dei dati

L'Associazione deve fornire su supporto informatico o cartaceo tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso.

La non corretta compilazione delle schede di soccorso, in difformità dalle istruzioni ricevute dal SUEM 118, può determinare l'applicazione di penali.

L'Associazione ed il personale utilizzato sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. In nessun caso ed in nessuna forma potranno essere rivelati fatti o informazioni di cui gli stessi fossero venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Il rappresentante legale dell'Associazione accetta di essere responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) ovvero nomina Responsabile il Sig \_\_\_\_\_ e si impegna ad adottare tutte le misure di protezione previste dalla normativa vigente.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il contratto potrà essere risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che dovesse eventualmente derivare all'Azienda.



#### Articolo 18 - Penali

Qualora venissero riscontrate inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall'avviso e dalla convenzione, il Responsabile del SUEM 118, sulla base di una relazione motivata, proporrà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) mancata comunicazione di variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio al trasporto ed all'accreditamento: € 1.000;
- b) interruzione operatività per turno intero: € 1.000;
- c) interruzione operatività del mezzo > di 1H: € 500,00;
- d) mancata sostituzione del mezzo in caso di fermo: € 1.000;
- e) inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni del SUEM 118: € 1.000;
- f) mezzo con carenze igieniche o manutentive: € 500;
- g) incompleta dotazione di apparecchiature e presidi: € 500;
- h) orari di lavoro difformi da quanto indicato nella relazione tecnica e nella convenzione: € 1.000;
- i) impossibilità di esecuzione dell'intervento: € 1.500;
- j) mancata tempestiva comunicazione alla Centrale Operativa SUEM 118 dell'impossibilità ad effettuare il soccorso: € 500;
- k) mancata applicazione della normativa sulla privacy: € 1.000;
- l) schede di soccorso non compilate: € 100 a scheda;

Le penali, eventualmente applicate dalla U.O.C. Affari Legali e comunicate alla U.O.C. GREF, saranno sottratte dagli importi dovuti dall'Azienda a titolo di rimborso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonerano in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### Articolo 19 – Cause di risoluzione della convenzione

Sono causa di risoluzione della convenzione:

1. l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di cui al D.Lgs. n.159/2011;
2. la perdita dei requisiti richiesti in fase di partecipazione alla selezione;
3. l'accertamento della non veridicità dei dati dichiarati;
4. l'utilizzo di personale privo dei requisiti e delle caratteristiche richieste;
5. il mancato rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento regionale;
6. la richiesta di compensi all'utente per le prestazioni erogate;
7. la cessione della convenzione;
8. un ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo contrattuale.

#### Articolo 20 – Clausole risolutive espresse

Si convengono e stipulano le seguenti clausole risolutive espresse ex art. 1456 del Codice civile.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le obbligazioni non siano adempiute o le prestazioni non siano adempiute dall'Associazione con le modalità convenute:

Le obbligazioni che devono essere eseguite a pena di risoluzione sono per l'Associazione:

---

La presente clausola è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 21 - Verifiche e controllo della qualità della prestazione

L'Azienda effettuerà in qualsiasi momento i controlli sulla esecuzione del servizio, al fine di verificarne la qualità.

L'Associazione presterà la dovuta collaborazione per garantire le verifiche ed i controlli e fornirà informazioni e documentazione ove richieste.

Articolo 22- Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso.....

Articolo 23- Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore è informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei suoi dati.

Articolo 24 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Azienda e l'Associazione relative all'esecuzione della Convenzione sono rinviate alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Crotona.

Articolo 25 -Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si rinvia al D. Lgs. n. 117/2017, alla L. n. 241/90, al Codice Civile, al Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lettera s) della Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 24, adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria.

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona

Per L'Associazione